LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000 n. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07

Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge finanzia gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, della loro competitività e dell'occupazione in generale.

2. Tali finalità sono perseguite in coerenza con la programmazione regionale ed in coordinamento con i programmi di intervento cofinanziati dall'Unione Europea.

Articolo 2

(Aree di intervento)

1. Gli incentivi di cui dalla presente legge sono destinati alla realizzazione di investimenti produttivi su aree del territorio regionale che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari. Tali aree sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6.

Articolo 3

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione definite tali dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 6, individua inoltre le tipologie di piccole e medie imprese di servizio alla produzione, definite tali dalla normativa vigente, che possono beneficiare dei medesimi incentivi.

3. Gli incentivi non sono, comunque, cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche.

Articolo 4

(Fondo di rotazione)

1. La Regione, per la gestione degli incentivi, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, di seguito definita FI.L.S.E. S.p.A., un fondo di rotazione destinato all'incentivazione di investimenti produttivi.

2.

Il fondo di rotazione è costituito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6.

Articolo 5

(Incentivi)

1. Gli incentivi concedibili ai soggetti di cui all'articolo 3 consistono in aiuti che devono essere rimborsati per l'intero senza oneri, nel periodo massimo di otto anni, compreso un periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del relativo piano di investimenti.

2. L'ammontare del finanziamento non può superare il 60 per cento dei costi ammissibili, fino a un massimo di un miliardo di lire per le imprese di produzione e fino a un massimo di trecento milioni di lire per le imprese di servizi alla produzione e, comunque, entro i limiti di stimento e le relative modalità di applicazione;

e) il periodo massimo di esecuzione dei piani stessi;

f) le modalità ed i tempi di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;

g) le modalità ed i termini delle ispezioni e dei controlli, nonché della valutazione dei risultati;

h) gli obblighi delle imprese finanziate, nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

2. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. sono regolati da una convenzione che stabilisce, tra l'altro, i criteri di gestione del fondo, i corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo stesso, le modalità di riutilizzo dei rientri, nonché le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

Articolo 7

(Riparto)

1. Le disponibilità del fondo sono destinate per il 70 per cento al finanziamento dei piani di investimento presentati dalle imprese di produzione e per il 30 per cento al finanziamento di quelli presentati dalle imprese di servizio alla produzione.

2. I fondi destinati a ciascuna delle precitate tipologie di imprese, eventualmente eccedenti rispetto all'ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili, possono essere utilizzati per la concessione di finanziamenti all'altra categoria.

3. Della eventuale somma aggiuntiva rispetto agli stanziamenti iniziali deve tenersi conto ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 123/1998.

Articolo 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento i piani di investimento, organici e articolati, relativi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, riguardanti:

a) realizzazione ed ampliamento di unità produttive;

b) rinnovamento e aggiornamento tecnologico;

c) potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive.

2. Sono ammissibili i costi, sostenuti dopo la presentazione della domanda di finanziamento, relativi:

a) per le imprese di produzione:

1) alla costruzione o all'acquisto di immobili industriali ed alla ristrutturazione degli stessi, compresi gli impianti generali;

2) all'acquisto di aree di pertinenza ed alla loro sistemazione nel limite del 10 per cento dei costi di cui al comma 1, lettera a);

3) alle opere di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 3 per cento dei costi di cui al comma 1, lettera a);

4) all'acquisto di impianti specifici, di macchinari ed attrezzature, di beni immateriali e di arredi;

b) per le imprese di servizi alla produzione:

1) all'acquisto di impianti specifici, di macchinari ed attrezzature, di beni immateriali ed arredi;

3. Tutti i beni finanziabili devono essere: dimensionati alla effettiva attività da svolgere, identificabili singolarmente, inventariabili, di valore unitario non inferiore a lire 500.000. I macchinari, le attrezzature e gli arredi devono essere di nuova fabbricazione.

4. Non sono ammissibili gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria.

5. I piani di investimento finanziabili devono prevedere costi ammissibili per un ammontare complessivo non inferiore a lire 200.000.000 per le imprese di produzione ed a lire 50.000.000 per le imprese di servizi alla produzione.

Articolo 9

(Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) è aggiunta la seguente lettera:

c) le piccole e medie imprese turistiche e le agenzie di viaggio, aventi i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria relativa alle piccole e medie imprese di servizi, limitatamente ai progetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)".

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 5.000.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 del capitolo 8802 "Trasferimento alla FI.L.S.E. S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate all'esterno delle zone obiettivo 2" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 marzo 2000

MORI